



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

Bologna, 6 dicembre 2013

Circolare

N. 1108/2013

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
= LORO SEDI =

c.a. - Titolare/Legale Rappresentante
- Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi

Serv. Trib. Prot. n. 2290 - CP/aa

Oggetto: La cessione dell'autovettura con detrazione parziale dell'IVA: Base imponibile, aspetti fiscali e operativi alla luce della nuova aliquota IVA 22%.

La normativa di riferimento sulle autovetture aziendali ha subito nel corso degli anni una serie di innumerevoli modifiche; queste hanno spesso portato confusione e difficoltà operative nell'applicazione delle corrette regole da applicare da parte del contribuente.

Di seguito vediamo in particolar modo come ci si dovrà comportare all'atto della rivendita di un autoveicolo che abbia scontato una detraibilità limitata dell'IVA in fase di acquisto, tenendo conto dei diversi trattamenti fiscali a seconda della detrazione IVA operata e della nuova aliquota IVA al 22% in vigore a partire dal 1 ottobre 2013.

La Legge Finanziaria 2008 ha modificato l'art. 19-bis1, lett. c) D.P.R. 633/72, fissando nella misura del 40% il limite di detrazione dell'IVA sull'acquisto o sull'importazione dei veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi, nei casi in cui gli stessi non siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte o della professione.

L'Amministrazione ha chiarito che per le cessioni dei veicoli effettuate dal 14/09/2006 la base imponibile va assunta per la percentuale corrispondente alla misura della detrazione, tenendo anche conto dell'eventuale imposta chiesta a rimborso con l'istanza specifica presentata entro il 20/10/2007.

Ne consegue che se il cedente ha detratto l'IVA nella misura ridotta del 10%, del 15% o del 40%, la base imponibile al momento della cessione sarà dunque da assumere rispettivamente per il 10%, il 15% o il 40% del relativo ammontare.

È possibile pertanto individuare le seguenti fasi temporali con riferimento alla detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto o sui canoni di leasing o sulle altre spese inerenti le autovetture:

VEICOLI ACQUISTATI FINO AL 31.12.2000

Per la generalità dei soggetti IVA, sino al 31.12.2000, vigeva l'indetraibilità totale dell'IVA assolta sull'acquisto/importazione di veicoli.

La successiva cessione configura pertanto un'operazione esente ai sensi dell'art. 10, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972.

VEICOLI ACQUISTATI DALL'1.1.2001 AL 31.12.2002

Nel periodo 1.1.2001 - 31.12.2002, vigeva un regime di parziale detraibilità IVA in misura del 10%.

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: www.ancebologna.it
E-mail: info@ancebologna.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 1108/2013
Pagina 1 di 3

Come previsto dal D.L. 258/2006, per tale periodo non era possibile richiedere il rimborso dell'IVA non detratta. La base imponibile va assunta pertanto in misura corrispondente al 10%

VEICOLI ACQUISTATI DALL'1.1.2003 AL 31.12.2005

Nel periodo 1.1.2003 - 31.12.2005, la detrazione IVA era consentita nella misura del 10%.

Per i veicoli acquistati/importati in tale periodo era possibile richiedere il rimborso della maggiore IVA detraibile nella misura del 30% (40% - 10% di IVA già detratta).

In questo caso se è stato chiesto il rimborso si avrà la base imponibile pari al 40%, viceversa sarà pari al 10%.

VEICOLI ACQUISTATI DALL'1.1.2006 AL 13.9.2006

Nel periodo 1.1.2006 - 13.9.2006, la detrazione IVA era consentita nella misura del 15%.

Anche per i veicoli acquistati/importati in tale periodo è possibile richiedere il rimborso della maggiore IVA detraibile nella misura del 25% (40% - 15% di IVA già detratta).

Anche in questo caso alla cessione, se chiesto il rimborso la base imponibile sarà il 40%, viceversa sarà pari al 15%.

VEICOLI ACQUISTATI DAL 14.9.2006 AL 26.6.2007

In tale periodo al fine di individuare la percentuale di IVA detraibile occorre far riferimento al principio di inerenza (art. 19, D.P.R. 633/1972).

All'atto della cessione occorre applicare l'IVA sulla parte del corrispettivo proporzionale alla percentuale detratta (per motivi di prudenza era stata applicata in linea di massima una percentuale pari al 40%)

VEICOLI ACQUISTATI DAL 27.6.2007

A seguito dell'autorizzazione UE, la percentuale di IVA detraibile viene stabilita nella misura del 40%. Alla cessione, la base imponibile va quindi assunta in misura corrispondente al 40%.

REGIME DEL MARGINE

È relativo alla cessione di autoveicoli acquistati senza diritto alla detrazione dell'IVA poiché questa non era evidenziata all'atto dell'acquisto (esempio da privato): come precisato dalla circolare 188/E del 16 luglio 1998 la cessione va effettuata in regime del margine ai sensi degli articoli 36 e seguenti del D.L. 41/95, convertito con Legge 85/95.

Di seguito si riportano alcuni esempi di fatturazione relativi ai casi più comuni.

Esempio 1: la fattura di vendita, per 10.000 euro di una vettura che all'atto del primo acquisto ha beneficiato della detrazione del 10% sarà emessa in questo modo: imponibile 978,45; imposta $978,45 \times 22\% = 215,26$. Fuori campo IVA 8.806,29. Art. 30 c. 5 L.388/2000. Totale 10.000.

Se nella cessione il prezzo concordato con il compratore è già comprensivo dell'IVA, questa dovrà essere scorporata dal prezzo concordato.

Quindi, esaminando il calcolo dello scorporo per l'auto venduta a 10.000 euro, dire che la base imponibile è ridotta al 10% è come dire che l'imposta, all'aliquota del 22%, è ridotta al 2,2% ($22 \times 10\%$) su tutta la base imponibile; dunque lo scorporo risulta dalle seguenti operazioni:

- totale concordato $10.000 / 1,022 = 9.784,74$;
- imposta $10.000 - 9.784,74 = 215,26$.

Esempio 2: la fattura di vendita, per 10.000 euro di una vettura che all'atto del primo acquisto ha beneficiato della detrazione del 15% sarà emessa in questo modo: imponibile 1.323,91; imposta $1.323,91 \times 22\% = 291,26$. Fuori campo IVA 8.384,83. Art. 30 c.5 L.388/2000. Totale 10.000.


Quindi, esaminando il calcolo dello scorporo per l'auto venduta a 10.000 euro, dire che la base imponibile è ridotta al 15% è come dire che l'imposta, all'aliquota del 22%, è ridotta al 3,30% ($22 \times 15\%$) su tutta la base imponibile, e dunque:

- totale concordato $10.000 / 1,030 = 9.708,74$;
- imposta $10.000 - 9.708,74 = 291,26$.

Esempio 3: la fattura di vendita, per 10.000 euro di una vettura che all'atto del primo acquisto ha beneficiato della detrazione del 40% sarà emessa in questo modo: imponibile 3.676,47; imposta $3.676,47 \times 22\% = 808,82$. Fuori campo IVA 5.514,71. Art. 30 c.5 L.388/2000. Totale 10.000.

Quindi, esaminando il calcolo dello scorporo per l'auto venduta a 10.000 euro, dire che la base imponibile è ridotta al 40% è come dire che l'imposta, all'aliquota del 22%, è ridotta al 8,8% (22 x 40%) su tutta la base imponibile, e dunque:

- totale concordato $10.000 / 1,088 = 9.191,18$;
- imposta $10.000 - 9.191,18 = 808,82$.



Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Carmine Preziosi
Carmine Preziosi